

Organizzazione di Volontariato Amici dell'IC Cavour – ETS

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' liberamente costituita l'Organizzazione di Volontariato Amici dell'IC Cavour - ETS (in seguito, per brevità, Organizzazione). L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la Legge 11 agosto 1991, n. 266, la Legge Regionale – Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n.1 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di protezione e coesione sociale, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Pavia Corso Cavour 49 c/o Istituto Comprensivo Corso Cavour.

Il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Lombardia, senza che ciò comporti modifiche al presente Statuto.

Art. 2 Finalità

L'Organizzazione svolge la propria attività senza fini di lucro, attraverso l'azione continuativa, personale, volontaria e gratuita dei propri soci e persegue, esclusivamente, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità, rivolte, in particolare, agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Corso Cavour di Pavia (di seguito, per brevità, IC Cavour):

2a) partecipare e collaborare allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extrascolastico, programmi e progetti culturali, formativi, artistici, sportivi e ricreativi prioritariamente a favore degli alunni e della comunità scolastica dell'IC Cavour e, in alcuni casi, collaborare con altri Istituti Comprensivi.

2b) agevolare e sostenere in particolare l'IC Cavour nell'opera di potenziamento e utilizzo di tutti i supporti didattici, tecnologici e scolastici quali, a titolo di esempio, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e sportivi.

2c) agevolare e sostenere l'educazione e la crescita dei bambini anche mediante la partecipazione diretta dei soci alla vita scolastica realizzata attraverso l'informazione sull'attività degli organi collegiali, l'esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici.

2d) promuovere e sostenere la cura dell'ambiente scolastico per migliorare la qualità della vita delle persone all'interno dell'istituzione scolastica.

2e) promuovere il patrimonio culturale locale, nazionale ed europeo attraverso la condivisione e la cooperazione con istituzioni nazionali ed internazionali.

L'Organizzazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico-disciplinare.

Per il raggiungimento delle finalità sancite nel proprio Statuto, l'Organizzazione si propone di svolgere, in forma esclusiva o principale, attività di:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

- educativa
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie purché integrative delle stesse. L'Organizzazione non può svolgere attività commerciali se non marginali e nei modi e limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 Ammissione all'Organizzazione

Sono soci dell'Organizzazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali, presentano domanda scritta di ammissione e versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande ricevute entro sessanta giorni dal loro ricevimento, deliberando l'iscrizione del richiedente nel Registro dei Soci dell'Organizzazione. In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di mancato accoglimento della domanda entro il termine sopra indicato, la stessa si intende tacitamente accolta. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo è tenuto a indicarne il motivo.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente il mancato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione successiva alla ricevimento del ricorso. La decisione dell'Assemblea dei Soci è inappellabile.

Sono soci coloro che hanno fondato l'Organizzazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, e tutti coloro che vi aderiscono successivamente, condividendo le finalità dell'Organizzazione e operando per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità nonché sottoscrivendo le quote associative.

Possano sostenere l'Organizzazione:

- enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni, anche senza personalità giuridica, e quelle persone fisiche che condividono gli scopi dell'Organizzazione e vogliono sostenerla attraverso un contributo economico o con un'attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
- enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni, anche senza personalità giuridica, e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo che, per la loro attività trascorsa o presente, possono contribuire all'affermazione dell'Organizzazione e al suo prestigio. Costoro, inoltre, possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 4 Adesione all'Organizzazione

E' espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita dell'Organizzazione, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci di maggiore età, in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Il numero dei soci è illimitato. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono fornite a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo prestato a favore dell'Organizzazione e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale intercorrente con l'Organizzazione.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, purché nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 5 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per morosità nel pagamento della quota associativa, per recesso volontario o per esclusione.

5.1 Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso, fermo restando l'obbligo al versamento della quota annuale qualora il recesso sia notificato successivamente al 31 agosto di ciascun anno.

5.2 Esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione:

- coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- coloro che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'art. 7 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Il socio che venga escluso per le cause sopraelencate può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione successiva al ricorso. La decisione dell'Assemblea dei Soci è inappellabile.

Art. 6 Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione :

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario / Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a titolo gratuito.

Art. 7 Assemblea dei Soci

7.1 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per l'approvazione del rendiconto gestionale preventivo.

L'Assemblea dei Soci viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'assemblea.

L'Assemblea dei Soci si riunisce a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo che stabilisce il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci mediante comunicazione scritta, raccomandata, fax, e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa del giudizio definitivo dell'Assemblea dei Soci, almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la riunione assembleare ovvero mediante avviso affisso nei locali della sede dell'Organizzazione almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei Soci può riunirsi anche in un luogo diverso da quello della sede dell'Organizzazione, purché in Italia.

7.2 Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

7.3 Votazioni

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un unico voto; i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del rendiconto gestionale preventivo e per qualunque altra decisione che il Consiglio Direttivo o la legge rimandi all'Assemblea dei Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza né quello per delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti,

sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria si rimanda al successivo articolo 17 "Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Organizzazione" del presente Statuto.

7.4 Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea dei Soci provvede a:

- eleggere e revocare il Presidente del Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio d'esercizio e il rendiconto gestionale preventivo
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo
- discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Organizzazione
- approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti che, sebbene di competenza dell'Assemblea dei Soci, siano stati assunti dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- deliberare sulla decadenza dei soci
- deliberare le modifiche al presente Statuto
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio

Di ciascuna assemblea deve essere redatto il verbale da riportare nel Registro delle riunioni dell'assemblea dei soci. Le decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci sono impegnative per tutti i soci.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nel corso della sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo consigliere durante la sua prima riunione successiva alla data in cui ha appreso la notizia del recesso o del decesso, chiedendone la convalida all'Assemblea dei Soci che dovrà deliberare nel corso della prima riunione successiva. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.1 Convocazione, validità e votazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di comunicazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione e deve essere spedita a tutti i consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro Soci oppure tramite fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra quelli presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di colui che

presiede l'assemblea. Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, deve essere redatto il verbale da trascrivere nel Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.2. Oggetto delle delibere del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il programma dell'attività da svolgere con il relativo preventivo dei costi
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio d'esercizio
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci
- deliberare in merito all'esclusione dei soci
- proporre all'Assemblea dei Soci i regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione e degli organi della stessa
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza, nel corso della prima riunione successiva alla data del provvedimento
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dall'ultimo rendiconto gestionale preventivo approvato
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto ad altro voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci con voto consultivo
- nominare, all'occorrenza, in funzione delle dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri.

Art. 9 Il Presidente

Il Presidente:

- viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni; in caso di cessazione per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, l'Assemblea dei Soci procede alla sostituzione entro sei mesi dalla cessazione, nel corso dei quali le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio
- è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze
- presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e quelle del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione
- verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, promuovendone la riforma, ove necessario
- sottoscrive il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione
- nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa
- può assumere, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione successiva alla data del provvedimento. Qualora il Consiglio, per fondati motivi, non

ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 10 Il Vicepresidente

Nel caso di assenza o di impedimento allo svolgimento delle funzioni del Presidente, queste ultime sono svolte dal Vicepresidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci e ai terzi, incluse le pubbliche amministrazioni, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente anche nel caso di cessazione dell'incarico di quest'ultimo, fino alla elezione del nuovo Presidente, a norma del precedente articolo.

Art. 11 Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Organizzazione. Cura la redazione del bilancio d'esercizio e del rendiconto gestionale preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e la tenuta dei libri contabili.

Al Tesoriere è affidato il potere di operare con banche e uffici postali, potendo:

- aprire o estinguere conti correnti
- firmare assegni di traenza
- effettuare prelievi
- girare assegni per l'incasso
- eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli

Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo, nei limiti degli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e provvede alla trascrizione degli stessi negli appositi registri che, unitamente al Libro Soci, sono affidati alla sua custodia.

Art. 13 Proventi e oneri dell'Organizzazione

I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da:

- quote associative
- lasciti
- oblazioni
- erogazioni liberali
- contributi da enti pubblici e privati
- raccolte fondi
- proventi da convenzioni
- interessi attivi

Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da:

- costi diretti di gestione
- spese relative alla struttura
- costi di personale
- premi assicurativi
- rimborsi spese
- iniziative per volontari
- spese di immagine e divulgazione
- spese di formazione

- spese per adesione ad enti e ad altre organizzazioni
- ammortamenti
- interessi passivi

I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, con beneficio di inventario, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 14 Rendicontazione economico-finanziaria

L'esercizio economico-finanziario dell'Organizzazione chiude il 31 agosto di ciascun anno.

Per ogni esercizio viene redatto il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Entro i primi due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Entro il termine di due mesi precedenti la chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto gestionale preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il termine del mese precedente la chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto gestionale preventivo debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione, a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

Art. 15 Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 Responsabilità ed assicurazione

I Soci dell'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 17 Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Organizzazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno e con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e, quindi, la liquidazione dell'Organizzazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea dei Soci convocata con

specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, alla Legge Regionale – Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n.1, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 60, al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle loro eventuali variazioni.



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO
11 FEB. 2019
AL N. 346
IL FUNZIONARIO DELEGATO



